



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione 504 della seduta del 30 dicembre 2020

Oggetto: Approvazione Calendario Venatorio annualità 2020-2021 - Modifiche e integrazioni.

Presidente o Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente Settore: Avv. Domenico Ferrara

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente f.f.	x	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	x	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	x	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	x	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Con nota n. 421398 del 21/12/2020
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 che all’art. 12, comma 1 modificando la Legge regionale 23 luglio 98 n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l’emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26;

Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., recante “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio” ed in particolare l’art. 5, comma 4 bis, che testualmente recita: “ Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all’approvazione del nuovo piano”;

Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.”;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., di quanto espresso dai partecipanti portatori di interesse in occasione delle preliminari riunioni della Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, CFVR, (consultazione in modalità telematica dal 6 al 13 maggio 2020) e di quanto emerso in occasione dell’incontro svoltosi in Catanzaro il 30 giugno 2020;

Sentito, ai sensi dell’art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., l’ISPRA al quale è stato formalmente inviato il progetto di calendario venatorio, concordato in sede di CFVR, successivamente riscontrato con Parere prot. N. 2020/27950 del 26/06/2020, (Allegato D);

Tenuto conto delle considerazioni esposte e contenute nella relazione tecnica redatta, dal competente Settore, a supporto del calendario venatorio 2020 – 2021, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e nella quale si precisa, tra l’altro che:

1. la Regione Calabria, ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE.
2. la regolamentazione dell’esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS, ricadenti nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

Vista la D.G.R. n. 219 del 7 agosto 2020 recante “**Approvazione Calendario Venatorio annualità 2020-2021** “

Vista la D.G.R. n. 342 del 2 novembre 2020, recante “*Approvazione Calendario Venatorio annualità 2020-2021- Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 219 del 7 agosto 2020.*”, con la quale, in aderenza all’ordinanza n. 522/2020 (Reg. Prov. Cau.), del Tribunale Amministrativo della Calabria, modificava il calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 219 del 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Tenuto conto che tra le attività sospese dai provvedimenti Ministeriali suindicati è da intendersi ammessa anche l’attività venatoria (ivi inclusa la caccia al cinghiale);

Ritenuto che la forzata, quanto doverosa, sospensione dell’attività venatoria, con particolare riferimento alla caccia al cinghiale ha, nondimeno contribuito ad acuire e aggravare ulteriormente la già gravissima situazione meglio nota come emergenza cinghiali su gran parte del territorio regionale (ad es: aumento dei sinistri stradali, danni alle colture, incontrollata invasione nei centri urbani con conseguente pericolo per la pubblica incolumità);

Preso atto, altresì, delle ripetute segnalazioni di pericolo generate dalla presenza di cinghiali effettuate da parte di svariati soggetti tra cui cittadini, associazioni di categoria, Prefetture, Comuni;

Tenuto conto che l’ISPRA, con nota n. 57671 del 7 dicembre 2020, in risposta a quanto richiesto dal competente Dipartimento Agricoltura, giusta nota prot. n. 393089/2020, ha espresso parere favorevole al prolungamento della caccia collettiva al cinghiale al 31 gennaio 2021 – calendario venatorio 2020/2021 precisando, tra l’altro :

“Ai sensi dell’art. 19 c. 1 della L. n. 157/92 le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni, tra cui sono previste “malattie o altre calamità”. Tuttavia, nell’art. 18 c. 2, della medesima Legge, si precisa altresì che i termini previsti per il periodo di caccia alle specie di cui al c. 1, dello stesso articolo, possono essere modificati, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell’ISPRA ma che tali termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno, nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato sempre al c. 1.

Nel caso in esame, l'estensione del periodo di prelievo al cinghiale in caccia collettiva al 31 gennaio 2021 appare coerente con l'attuale quadro normativo e, pertanto, lo scrivente Istituto esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.

Al riguardo, si evidenzia tuttavia che permane comunque il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve (art. 21 c. 1, lett. m) L. n. 157/92)";

Vista l'Ordinanza n. 94 del 7/12/2020 a firma del Presidente ff. della Regione Calabria avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e del DPCM 3 dicembre 2020, relativamente all'attività venatoria, pesca sportiva e dilettantistica."

Tenuto, altresì, conto dell'Ordinanza TAR Calabria-Sezione Catanzaro, Reg. 982 del 2020, n. 661 del 2020, con la quale ha accolto l'istanza di tutela cautelare, "sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui consentono la caccia nelle aree della ZPS IT9310301 Sila Grande non ricadenti nel Parco Nazionale della Sila";

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla modifica del calendario venatorio per la stagione 2020 – 2021, per tutte le motivazioni su richiamate viepiù alla luce del favorevole parere ISPRA n. 57671 del 7 dicembre 2020;

Preso atto

- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Gianluca Gallo,

DELIBERA

Di prendere atto dell'Ordinanza TAR Calabria-Sezione Catanzaro, Reg. 982 del 2020, n. 661 del 2020, e per l'effetto, in parziale rettifica delle Delibere di Giunta Regionale nn. 219 e 342 del 2020, nonché del calendario venatorio alle stesse allegato, vietare l'attività di caccia nelle aree della ZPS IT9310301 Sila Grande non ricadenti nel Parco Nazionale della Sila;

Di prendere atto del parere ISPRA n. 57671 del 7 dicembre 2020 acquisito al prot. Siar n. 403905 del 9 dicembre 2020 (Allegato B);

Di modificare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, il Calendario venatorio per l'annualità 2020/2021, limitatamente ai punti suindicati;

Di confermare, fatte salve le modifiche apportate con la presente deliberazione, quanto altro disposto è approvato con la deliberazione n. 342/2020;

Di approvare il calendario venatorio 2020-2021 nella nuova versione allegata al presente atto deliberativo (allegato A);

di autorizzare il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" a provvedere, con proprio atto, alla sospensione dell'esercizio venatorio qualora si verificano condizioni naturali avverse all'esercizio stesso e di porre in essere tutte le attività per l'avvio della stagione venatoria;


di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

f.to Montilla

IL PRESIDENTE F.F.

f.to Spirl'



CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA

- APERTURA della caccia alle specie consentite:

2-6-13 SETTEMBRE	da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
------------------	---

- Specie cacciabili:
- 2-6 settembre: Tortora, Colombaccio, Gazza, Cornacchia Grigia, Ghiandaia esclusivamente da appostamento;
- 13 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia Grigia, Ghiandaia (esclusivamente da appostamento),
- 13 Settembre: Quaglia;

- CHIUSURA generale della caccia: 10 febbraio 2021.

Dal 20 settembre 2020 al 10 febbraio 2021 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:

- ⌚ Tortora: dal 20 settembre all'11 ottobre 2020, dal 20 al 30 settembre solo da appostamento;
- ⌚ Allodola: dal 3 ottobre al 31 dicembre 2020;
- ⌚ Fagiano dal 20 settembre al 30 novembre 2020;
- ⌚ Merlo: dal 20 settembre al 31 dicembre 2020;
- ⌚ Quaglia: il giorno 13 settembre e dal 20 settembre al 30 novembre 2020;
- ⌚ Tordo bottaccio Tordo sassello e Cesena: dal 3 Ottobre 2020 al 31 Gennaio 2021, dal 20 al 31 gennaio 2021 solo da appostamento;
- ⌚ Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza: dal 3 ottobre 2020 al 13 gennaio 2021 in forma vagante e/o appostamento;
- ⌚ Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione: dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;
- ⌚ Combattente: dal 20 settembre al 4 ottobre 2020;
- ⌚ Colombaccio: dal 20 settembre al 13 gennaio 2021 in forma vagante e/o appostamento;

- Ⓢ **Beccaccia: dal 11 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021;**
- Ⓢ **Lepre comune: dal 20 settembre al 20 dicembre 2020 (con l'ausilio del cane da seguita);**
- Ⓢ **Cinghiale: dal 3 gennaio al 31 gennaio 2021 (con l'ausilio del cane da seguita);**
- Ⓢ **Volpe: dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (con l'ausilio del cane da seguita);**

Dal 2 gennaio al 31 gennaio 2021, la caccia alla Volpe è consentita anche alle squadre autorizzate dall'Amministrazione Regionale, previa predisposizione di specifici disciplinari. La richiesta di autorizzazione delle squadre deve pervenire, entro e non oltre il 7 dicembre 2020, presso gli uffici del Settore competente su modello appositamente predisposto che sarà pubblicato sul sito www.agroservizi.regione.calabria.it.

E' consentito l'abbattimento di soggetti di **Starna e Coturnice** di esclusiva provenienza di allevamento nelle ZAC. Ed anche durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell'area interessata pari al 20% in più delle previsioni di abbattimento; L'Amministrazione Regionale, che dovrà essere informata della manifestazione, accerterà l'avvenuta immissione.

E' vietato svolgere manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di selvatico di Starna e Coturnice.

Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della **Beccaccia** (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare **eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia**, quali:

- a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell'arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l'induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
- b) verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
- c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l'estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.

L'annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92. Gli stampi possono essere posti nelle acque marine entro i 100 metri dalla battigia.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.

Per le specie **Beccaccia** la caccia è consentita dalle **ore 7,00 alle ore 16,00** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

La caccia di selezione al **Cinghiale** è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

La caccia al **Cinghiale** è consentita dalle **ore 7,00 fino al tramonto** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 3 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 20 Volpi, 20 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.

Cinghiale: 20 capi giornalieri per squadra.

Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite giornaliero di: 5 Tortore per un massimo di 20 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 02 gennaio e il 20 gennaio 2021, con un massimo di 20 capi stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi ; 5 Trampolieri, 5 Rallidi, 2 Combattenti con un massimo di 6 stagionali.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti già in vigore, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, agli UFFICI REGIONALI ed all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.

La caccia di selezione è disposta dall'Amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli AA.TT.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 26 luglio al 13 settembre 2020, fatta eccezione per le giornate del 2 e 6 settembre 2020.**

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni già rilasciate.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei soli cani da riporto è consentito nelle giornate del **2 e 6 settembre 2020 e dall' 1 al 10 febbraio 2021**; L'uso dei cani da ferma, da cerca e da riporto è consentito nella giornata del **13 settembre 2020 e dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.**

L'uso dei cani da seguita è consentito:

- dal 20 settembre al 20 dicembre 2020 per la caccia alla Lepre comune;
- dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 per la caccia alla Volpe;
- dal 3 gennaio al 31 gennaio 2021 per la caccia al Cinghiale;

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi è consentito nelle strutture a gestione privata della

caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati. Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

È vietata qualsiasi forma d'uccellazione.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (**Giovedì e Domenica**) alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia al cinghiale;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
- d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"),
- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione);
- g) divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche.

Nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000) è consigliato l'utilizzo di munizioni atossiche in adesione all'accordo internazionale AEWA al quale l'Italia

ha formalmente aderito con la Legge n. 66/2006; si suggerisce altresì, l'impiego di munizioni atossiche anche per la caccia agli Ungulati.

PRESCRIZIONI A CUI UNIFORMARSI NELLE SEGUENTI ZSC:

Fiumara Saracena, Cod. IT 9310042 - Fiumara Avena Cod. IT 9310043 - Fiumara Trionto Cod. IT 9310047 - Casoni di Sibari, Cod. IT 9310052 - Fiumara Melito, Cod. IT 9350132 - Monte Fuscaldo, Cod. IT 9320110 - Murge di Strongoli - Cod. IT 9320111 -Madama Lucrezia, Cod. IT 9330109 - Valle Moio, Cod. IT 9350197 - Monte Scrisi - Cod. IT 9350177 :

1. Assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
2. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate è vietato l'impiego dei cani per l'esercizio dell'attività venatoria;
3. Assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Biogenetiche Statali;
4. Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC, mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;
5. Divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
6. Divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;
7. Divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
8. Utilizzare con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
9. Divieto di caccia nel raggio di 100 metri dai siti di nidificazione;
10. Potenziare le attività di vigilanza contro i fenomeni di bracconaggio;
11. Divieto di attività venatoria in un raggio minimo di 100 m dalle pareti rocciose;

ZSC IN CUI E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ATTIVITA' VENATORIA:

Site_code	Site_type	Site_name	Site_characteristics	Site_quality	
IT9310041	ZSC	Pinete di Montegiordano	L'interesse di questo sito è legato alla presenza di pinete a <i>Pinus halepensis</i> in buono stato di conservazione.	Ultime stazioni ben conservate di pinete del piano basale	La ZSC ricade all'interno della ZPS
IT9310044	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. Desera distincta è specie paludicola di paludi salmastre.	
IT9310055	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche	
IT9310068	ZSC	Vallone S. Elia	Presenza di pareti idonee alla nidificazione di diverse specie di rapaci. Il sito include un sistema di rupi e pareti verticali colonizzate da vegetazione casmofitica, arbusteti mediterranei e formazioni erbacee xeriche.	Sito di nidificazione di importanti specie di Uccelli rapaci.	
IT9310085	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.	La ZSC ricade all'interno della ZPS
IT9320095	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. E' infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	
IT9320111	ZSC	Timpa di Cassiano-Belvedere	Il sito delimita un'area dell'entroterra del Marchesato crotonese poco a nord dell'abitato di Belvedere Spinello. L'area rappresenta la porzione più settentrionale di	Sito di riproduzione di specie di Falconiformi rare e minacciate a livello europeo. Il perimetro originale del SIC e i successivi adeguamenti proposti in sede di PdG escludono	

			una lunga dorsale che si sviluppa da Timpa Tripodi a Timpa del Salto	un'area rupestre regolarmente frequentata dalle specie di rapaci rupicoli	
IT9330087	ZSC	Lago La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici	
IT9340086	ZSC	Lago dell'Angitola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azonate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre 2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna	
IT9350139	ZSC	Collina di Pentimele	Sito caratterizzato da colline sabbiose prospicienti lo stretto di Messina che costituiscono un ottimo punto di osservazione dei rapaci.	Praterie steppiche, flora xerofila assente dal resto della penisola italiana. Area di importanza internazionale per il passo dei rapaci. L'originaria vegetazione forestale Oleo Quercetum virgilianae a causa dei frequenti incendi e dei tagli indiscriminati	
IT9350145	ZSC	Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco)	L'Amendolea è una delle più grandi fiumare del settore meridionale della Calabria. Il clima dell'area passa da termomediterraneo secco a subumido lungo il tratto collinare.	Grande e spettacolare fiumara con interessanti aspetti glareicoli e di macchia (a Juniperus turbinata). Presenza di Scarites buparius pyracmon, specie di dune costiere e spiagge sabbiose	
IT9350146	ZSC	Fiumara Buonamico	Il sito comprende il tratto intermedio e vallivo della fiumara del Bonamico, dalla confluenza con la fiumara Butramo fino alla foce. La confluenza delle due fiumare si presenta come una vasta area priva di vegetazione, con un substrato affiorante formato	Fiumara molto grande con spettacolari gole e interessanti aspetti glareicoli. Lago neoformato (1971) da sbarramento naturale. Sito di notevole importanza faunistica, per la presenza di numerose specie erpetologiche, alcune delle quali inserite nell'Allega	
IT9350158	ZSC	Costa Viola e Monte S. Elia	Rupi costiere formanti talora alte falesie ricche di specie rupicole. Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria. L'area si presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocc	Costa rocciosa con falesie ricche in specie endemiche di cui tre a distribuzione puntiforme: Limonium calabrum, Limonium brutium e Senecio gibbosus. Particolarmente significativa è anche la presenza di Dianthus rupicola, specie di interesse comunitario.	La ZSC ricade all'interno della ZPS
IT9350162	ZSC	Torrente S. Giuseppe	Vallone incassato e umido che conserva una stazione della rara Woodwardia radicans.	Importante stazione di Woodwardia radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte.	La ZSC ricade all'interno della ZPS
IT9350165	ZSC	Torrente Portello	Il sito è posto all'interno di una valle di direzione NE-SW delimitata da importanti faglie dirette sismogenetiche (terremoto del 1783) che individuano in modo netto due alti tettonici-strutturali (horst).	Importante stazione di Woodwardia radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte. La specie è inclusa nel Libro Rosso delle Piante d'Italia e negli allegati della Direttiva Habitat	La ZSC ricade all'interno della ZPS
IT9350168	ZSC	Fosso Cavaliere (Cittanova)	Sito caratterizzato da una profonda incisione sul cui fondo si rinviene una stazione di Woodwardia radicans.	Stretto vallone che ospita una popolazione di Woodwardia radicans	La ZSC ricade all'interno della ZPS

E', altresì, fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle aree della ZPS IT9310301 Sila Grande non ricadenti nel Parco Nazionale della Sila;

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale mediante modulo MAV, elaborato dal sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito <http://www.agroservizi.regione.calabria.it> da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio che va restituito entro e non oltre il 28 febbraio 2020 all'Ente che lo ha rilasciato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell'avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.

I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- ⌚ È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- ⌚ È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- ⌚ È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
- ⌚ È vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- ⌚ È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.

SANZIONI

Ai trasgressori delle norme che regolamentano l'attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

TAVOLE ASSUNTE QUALE RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI ALBA E TRAMONTO

Settembre 2020			Ottobre 2020			Novembre 2020			Dicembre 2020			Gennaio 2021			Febbraio 2021		
Data	Sorge	Tra.	Data	Sorge	Tra.	Data	Sorge	Tra.	Data	Sorge	Tra.	Data	Sorge	Tra.	Data	Sorge	Tra.
01 Ma	06:34	19:50	01 Gio	07:11	18:52	01 Do	06:53	16:59	01 Ma	07:34	16:30	01 Ve	07:54	16:39	01 Lu	07:34	17:19
02 Me	06:35	19:48	02 Ve	07:12	18:50	02 Lu	06:54	16:57	02 Me	07:35	16:29	02 Sa	07:54	16:40	02 Ma	07:33	17:20
03 Gio	06:36	19:46	03 Sa	07:14	18:48	03 Ma	06:56	16:56	03 Gio	07:36	16:29	03 Do	07:54	16:41	03 Me	07:32	17:22
04 Ve	06:38	19:44	04 Do	07:15	18:46	04 Me	06:57	16:54	04 Ve	07:37	16:29	04 Lu	07:54	16:42	04 Gio	07:30	17:23
05 Sa	06:39	19:42	05 Lu	07:16	18:45	05 Gio	06:59	16:53	05 Sa	07:38	16:28	05 Ma	07:53	16:43	05 Ve	07:29	17:24
06 Do	06:40	19:41	06 Ma	07:18	18:43	06 Ve	07:00	16:52	06 Do	07:39	16:28	06 Me	07:53	16:44	06 Sa	07:28	17:26
07 Lu	06:41	19:39	07 Me	07:19	18:41	07 Sa	07:01	16:50	07 Lu	07:40	16:28	07 Gi	07:53	16:45	07 Do	07:26	17:27
08 Ma	06:43	19:37	08 Gio	07:20	18:39	08 Do	07:03	16:49	08 Ma	07:41	16:28	08 Ve	07:53	16:46	08 Lu	07:25	17:29
09 Me	06:44	19:35	09 Ve	07:22	18:37	09 Lu	07:04	16:48	09 Me	07:42	16:28	09 Sa	07:52	16:47	09 Ma	07:24	17:30
10 Gio	06:45	19:33	10 Sa	07:23	18:35	10 Ma	07:06	16:47	10 Gio	07:43	16:28	10 Do	07:52	16:48	10 Me	07:22	17:32
11 Ve	06:46	19:31	11 Do	07:24	18:33	11 Me	07:07	16:45	11 Ve	07:44	16:28	11 Lu	07:52	16:50			
12 Sa	06:47	19:29	12 Lu	07:25	18:32	12 Gio	07:09	16:44	12 Sa	07:45	16:28	12 Ma	07:51	16:51			
13 Do	06:49	19:27	13 Ma	07:27	18:30	13 Ve	07:10	16:43	13 Do	07:45	16:28	13 Me	07:51	16:52			
14 Lu	06:50	19:25	14 Me	07:28	18:28	14 Sa	07:11	16:42	14 Lu	07:46	16:28	14 Gio	07:50	16:53			
15 Ma	06:51	19:23	15 Gio	07:29	18:26	15 Do	07:13	16:41	15 Ma	07:47	16:29	15 Ve	07:50	16:55			
16 Me	06:52	19:21	16 Ve	07:31	18:24	16 Lu	07:14	16:40	16 Me	07:48	16:29	16 Sa	07:49	16:56			
17 Gio	06:54	19:19	17 Sa	07:32	18:23	17 Ma	07:16	16:39	17 Gio	07:48	16:29	17 Do	07:48	16:57			
18 Ve	06:55	19:17	18 Do	07:34	18:21	18 Me	07:17	16:38	18 Ve	07:49	16:30	18 Lu	07:48	16:59			
19 Sa	06:56	19:15	19 Lu	07:35	18:19	19 Gio	07:18	16:37	19 Sa	07:50	16:30	19 Ma	07:47	17:00			
20 Do	06:57	19:13	20 Ma	07:36	18:17	20 Ve	07:20	16:36	20 Do	07:50	16:30	20 Me	07:46	17:01			
21 Lu	06:59	19:11	21 Me	07:38	18:16	21 Sa	07:21	16:36	21 Lu	07:51	16:31	21 Gio	07:45	17:03			
22 Ma	07:00	19:10	22 Gio	07:39	18:14	22 Do	07:22	16:35	22 Ma	07:51	16:31	22 Ve	07:45	17:04			
23 Me	07:01	19:08	23 Ve	07:40	18:12	23 Lu	07:24	16:34	23 Me	07:52	16:32	23 Sa	07:44	17:06			
24 Gio	07:02	19:06	24 Sa	07:42	18:11	24 Ma	07:25	16:33	24 Gio	07:52	16:33	24 Do	07:43	17:07			
25 Ve	07:04	19:04	25 Do	06:43	17:09	25 Me	07:26	16:33	25 Ve	07:52	16:33	25 Lu	07:42	17:08			
26 Sa	07:05	19:02	26 Lu	06:45	17:08	26 Gio	07:27	16:32	26 Sa	07:53	16:34	26 Ma	07:41	17:10			
27 Do	07:06	19:00	27 Ma	06:46	17:06	27 Ve	07:29	16:32	27 Do	07:53	16:35	27 Me	07:40	17:11			
28 Lu	07:07	18:58	28 Me	06:47	17:04	28 Sa	07:30	16:31	28 Lu	07:53	16:35	28 Gio	07:39	17:13			
29 Ma	07:09	18:56	29 Gio	06:49	17:03	29 Do	07:31	16:30	29 Ma	07:53	16:36	29 Ve	06:38	17:14			
30 Me	07:10	18:54	30 Ve	06:50	17:01	30 Lu	07:32	16:30	30 Me	07:54	16:37	30 Sa	06:37	17:16			
			31 Sa	06:52	17:00				31 Gio	07:54	16:38	31 Do	06:35	17:17			

AREE PROTETTE REGIONE CALABRIA

PARCHI NAZIONALI:

Aspromonte (64.545ha)

Pollino (192.565 ha)

Sila (73.695 ha)

PARCHI REGIONALI:

Serre (17.687 ha)

AREE MARINE PROTETTE:

Capo Rizzuto (14.721 ha)

RISERVE STATALI:

Coturrelle – Piccione (550ha)

Cropani Micone (235ha)

Gallopane (200ha)

Gariglione Pisarello (450ha)

Gole del Raganello (1.600 ha)

Golia Corvo (350ha)

I Giganti della Sila (5ha)

Iona Serra della Guardia (264ha)

Macchia della Giumenta – S. Salvatore (323ha)

Marchesale (1.257ha)

Poverella Villaggio Mancuso (1.086ha)

Serra Nicolino – Pian d'Albero (140ha)

Tasso Camigliatello Silano (223ha)

Trenta Coste (295ha)

Valle del Fiume Argentino (3.980 ha)

Valle del Fiume Lao (5.200 ha)

RISERVE REGIONALI:

Foce del Crati (131ha)

Tarsia (448ha)

Valli Cupe (648 ha)

SITI RETE NATURA 2000:

1. Bosco di Stilo – Bosco Archiforo (IT9350121 4.704 ha)
2. Bosco Santa Sofia Maria (IT9340118 806ha)
3. Lacina (IT9340120 326ha)
4. Lago dell'Angitola (IT9340086 987ha)
5. Acqua di Faggio (IT9310077 97ha)
6. Alica (IT9350179 231ha)
7. Alto Ionio Cosentino (IT9310304 28.622ha)
8. Arnocampo (IT9310081 359ha)
9. Boschi di Decollatura (IT9330113/101ha)
10. Bosco di Gallopane (IT9310070/178ha)
11. Bosco di Mavigliano (IT9310056/494ha)
12. Bosco di Rudina (IT9350159/213ha)
13. Bosco Fallistro (IT9310080/7ha)
14. Calanchi di Maro Simone (IT9350138/64ha)
15. Calanchi di Palizzi Marina (IT9350144/80ha)
16. Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro (IT9350134/483ha)

17. Capo Colonne (IT9320101/29ha)
18. Capo dell'Armi (IT9350140/69ha)
19. Capo Rizzuto (IT9320103/12ha)
20. Capo S. Giovanni (IT9350141/84ha)
21. Capo Spartivento (IT9350142/70ha)
22. Carlomagno (IT9310130/33ha)
23. Casoni di Sibari (IT9310052/504ha)
24. Cima del Monte Dolcedorme (IT9310006/64ha)
25. Cima del Monte Pollino (IT9310005/97ha)
26. Colle del Telegrafo (IT9330128/376ha)
27. Colle Poverella (IT9330116/190ha)
28. Collina di Pentimele (IT9350139/123ha)
29. Colline di Crotone (IT9320104/607ha)
30. Contrada Fossia (Maropati) (IT9350169/15ha)
31. Contrada Gornelle (IT9350150/83ha)
32. Contrada Scala (IT9350180/740ha)
33. Costa Viola (IT9350300/37ha)
34. Costa Viola e Monte S. Elia (IT9350158/24ha)
35. Cozzo del Pellegrino (IT9310021/53ha)
36. Cozzo del Principe (IT9310079/249ha)
37. Crelo (IT9310059/3ha)
38. Dune dell'Angitola (IT9330089/383ha)
39. Dune di Camigliano (IT9310051/88ha)
40. Dune di Guardavalle (IT9330108/34ha)
41. Dune di Isca (IT9330107/18ha)
42. Dune di Marinella (IT9320100/81ha)
43. Dune di Sovereto (IT9320102/104ha)
44. Fagosa-Timpa dell'Orso (IT9310014/1.413ha)
45. Farnito di Corigliano Calabro (IT9310049/132ha)
46. Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco) (IT9350145/47ha)
47. Fiumara Avena (IT9310043/965ha)
48. Fiumara Buonamico (IT9350146/1.111ha)
49. Fiumara Careri (IT9350182/311ha)
50. Fiumara di Brattirò (Valle Ruffa) (IT9340090/963ha)
51. Fiumara di Melito (IT9350132/184ha)
52. Fiumara di Palizzi (IT9350148/103ha)
53. Fiumara Laverde (IT9350147/546ha)
54. Fiumara Saraceno (IT9310042/1.047ha)
55. Fiumara Trionto (IT9310047/2.438ha)
56. Fiume Lepre (IT9320123/258ha)
57. Fiume Lese (IT9320122/1.240ha)
58. Fiume Rosa (IT9310027/943ha)
59. Fiume Tacina (IT9320129/1.202ha)
60. Foce del Crocchio - Cropani (IT9330105/37ha)
61. Foce del Fiume Crati (IT9310044/226ha)
62. Foce Neto (IT9320095/583ha)
63. Fondali Capo Cozzo - S. Irene (IT9340094/100ha)
64. Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati (IT9310048/100 ha)
65. Fondali da Crotone a Le Castella (IT9320097/100ha)
66. Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi (IT9350172/100 ha)
67. Fondali di Capo Tirone (IT9310033/100ha)
68. Fondali di Capo Vaticano (IT9340093/100ha)
69. Fondali di Gabella Grande (IT9320096/100 ha)

70. Fondali di Pizzo Calabro (IT9340092/100ha)
71. Fondali di Scilla (IT9350173/100ha)
72. Fondali di Staletti (IT9320185/100 ha)
73. Fondali Isola di Cirella-Diamante (IT9310036/100 ha)
74. Fondali Isola di Dino-Capo Scalea (IT9310035/100ha)
75. Fondali Scogli di Isca (IT9310039/100ha)
76. Fonte Cardillo (IT9310020/384ha)
77. Foresta di Cinquemiglia (IT9310063/394 ha)
78. Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero (IT9310065/201ha)
79. Foreste Rossanesi (IT9310067/4.348ha)
80. Fosso Cavaliere (Cittanova) (IT9350168/20ha)
81. Gole del Raganello (IT9310017/228ha)
82. Il Lago (nella Fagosa) (IT9310015/3ha)
83. Isola di Cirella (IT9310037/7ha)
84. Isola di Dino (IT9310034/35ha)
85. Juri Vetere Soprano (IT9310126/61ha)
86. La Montea (IT9310029/203ha)
87. La Petrosa (IT9310008/350ha)
88. Laghi di Fagnano (IT9310060/19ha)
89. Laghicello (IT9310061/2ha)
90. Lago di Tarsia (IT9310055/426ha)
91. Lago La Vota (IT9330087/297ha)
92. Macchia della Bura (IT9310045/68ha)
93. Macchia Sacra (IT9310073/67ha)
94. Madama Lucrezia (IT9330109/456ha)
95. Marchesale (IT9340119/1.545ha)
96. Marchesato e Fiume Neto (IT9320302/4ha)
97. Montalto (IT9350155/312ha)
98. Monte Basilicò -Torrente Listi (IT9350133/326ha)
99. Monte Caloria (IT9310062/64ha)
100. Monte Campanaro (IT9350176/245ha)
101. Monte Cocuzzo (IT9310064/45ha)
102. Monte Contrò (IT9330124/101ha)
103. Monte Curcio (IT9310075/3ha)
104. Monte Embrisi e Monte Torrione (IT9350181/428ha)
105. Monte Femminamorta (IT9320115/722ha)
106. Monte Fistocchio e Monte Scorda (IT9350153/454ha)
107. Monte Fuscaldo (IT9320110/2.827ha)
108. Monte Gariglione (IT9330114/608ha)
109. Monte La Caccia (IT9310030/188ha)
110. Monte Sparviere (IT9310019/280ha)
111. Monte Tre Pizzi (IT9350174/178ha)
112. Montegiordano Marina (IT9310040/8ha)
113. Murgie di Strongoli (IT9320112/709ha)
114. Nocelleto (IT9310127/83ha)
115. Oasi di Scolacium (IT9330098/75ha)
116. Orto Botanico - Università della Calabria (IT9310057/8ha)
117. Palude del Lago Ariamacina (IT9310072/151ha)
118. Palude di Imbutillo (IT9330088/33ha)
119. Pantano della Giumenta (IT9310058/12ha)
120. Pantano Flumentari (IT9350151/88ha)
121. Parco Nazionale della Calabria (IT9310069/8.826ha)
122. Pentidattilo (IT9350131/104ha)

123. Pescaldo (IT9320050/73ha)
124. Piani di Zervò (IT9350152/167ha)
125. Piano Abbruschiato (IT9350175/246ha)
126. Piano di Marco (IT9310022/263ha)
127. Pianori di Macchialonga (IT9310084/349ha)
128. Pietra Cappa - Pietra Lunga - Pietra Castello (IT9350163/625ha)
129. Pineta del Cupone (IT9310083/758 ha)
130. Pineta di Camigliatello (IT9310076/72 ha)
131. Pinete del Roncino (IT9330117/1.701 ha)
132. Pinete di Montegiordano (IT9310041/186 ha)
133. Pollinello-Dolcedorme (IT9310003/140 ha)
134. Pollino e Orsomarso (IT9310303/94.145 ha)
135. Pozze Boccatore/Bellizzi (IT9310011/31 ha)
136. Pozze di Serra Scorsillo (IT9310016/19 ha)
137. Prateria (IT9350137/650 ha)
138. Rupi del Monte Pollino (IT9310004/25 ha)
139. S. Salvatore (IT9310082/579 ha)
140. Saline Joniche (IT9350143/30 ha)
141. Sant'Andrea (IT9350149/37 ha)
142. Scala-Lemmeni (IT9350170/53 ha)
143. Scogliera dei Rizzi (IT9310038/12 ha)
144. Scogliera di Staletti (IT9330184/21 ha)
145. Scrisi (IT9350177/327 ha)
146. Secca di Amendolara (IT9310053/100 ha)
147. Serra del Prete (IT9310002/138 ha)
148. Serra delle Ciavole-Serra di Crispo (IT9310013/55 ha)
149. Serra Stella (IT9310085/354 ha)
150. Serrapodolo (IT9310032/1.305 ha)
151. Serro d'Ustra e Fiumara Butrano (IT9350178/2.045 ha)
152. Sila Grande (IT9310301/31.032 ha)
153. Spiaggia di Brancaleone (IT9350160/89 ha)
154. Spiaggia di Catona (IT9350183/7 ha)
155. Spiaggia di Pilati (IT9350171/8 ha)
156. Stagni sotto Timpone S. Francesco (IT9320046/12 ha)
157. Stagno di Timpone di Porace (IT9310010/2 ha)
158. Steccato di Cutro e Costa del Turchese (IT9320106/258 ha)
159. Timpa di Cassiano- Belvedere (IT9320111/701 ha)
160. Timpa di S.Lorenzo (IT9310012/150 ha)
161. Timpone della Capanna (IT9310001/29 ha)
162. Timpone della Carcara (IT9310074/193 ha)
163. Timpone di Porace (IT9310009/45 ha)
164. Torrente Celati (IT9310054/16 ha)
165. Torrente Ferraina (IT9350157/438 ha)
166. Torrente Lago (IT9350161/165 ha)
167. Torrente Menta (IT9350154/516 ha)
168. Torrente Portello (IT9350165/30 ha)
169. Torrente S. Giuseppe (IT9350162/24 ha)
170. Torrente Soleo (IT9330125/451 ha)
171. Torrente Vasi (IT9350164/250 ha)
172. Vallata del Novito e Monte Mutolo (IT9350135/491 ha)
173. Vallata dello Stilaro (IT9350136/669 ha)
174. Valle del Fiume Abatemarco (IT9310028/2.231 ha)
175. Valle del Fiume Argentino (IT9310023/4.295 ha)

Prot. 403905
09 DIC. 2020

Prot. 57671

- 7 DIC. 2020

Alla Regione Calabria
Dipartimento 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari"
CITTADELLA REGIONALE - LOC. GERMANETO
88100 CATANZARO CZ
PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Richiesta di parere riguardo al prolungamento della Caccia collettiva al Cinghiale al 31 gennaio 2021 - calendario venatorio 2020/2021.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

Responsabile Servizio
Coordinamento Fauna Selvatica



(Dott. Piero Genovesi)

Oggetto: Richiesta di parere riguardo al prolungamento della Caccia collettiva al Cinghiale al 31 gennaio 2021 - calendario venatorio 2020/2021.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 06-5007.4711; e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta di parere circa l'argomento in oggetto, inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 393089 del 30 novembre u.s., si comunica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 19 c. 1, della L. n. 157/92 le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni, tra cui sono previste "malattie o altre calamità". Tuttavia, nell'art. 18, c. 2, della medesima Legge, si precisa altresì che i termini previsti per il periodo di caccia alle specie di cui al c. 1, dello stesso articolo, possono essere modificati, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'ISPRA ma che tali termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato sempre al c. 1.

Nel caso in esame, l'estensione del periodo di prelievo del Cinghiale in caccia collettiva al 31 gennaio 2021 appare coerente con l'attuale quadro normativo e, pertanto, lo scrivente Istituto esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.

Al riguardo, si evidenzia tuttavia che permane comunque il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve (art. 21, c. 1, lett. m) L. n. 157/92).

In merito alla necessità di estendere il periodo di attuazione della braccata ai fini di limitare gli impatti negativi e le consistenti criticità lamentate in regione Abruzzo legate alla proliferazione della specie Cinghiale, si ritiene opportuno evidenziare che i risultati di una serie di studi, riportati nella recente letteratura scientifica, e i dati derivanti da diversi contesti italiani suggeriscono che tale forma di caccia:

- modifichi la struttura sociale e genetica delle popolazioni,
- modifichi il comportamento riproduttivo delle popolazioni, favorendo la produttività delle femmine,
- possa rappresentare una forma di disturbo ambientale rilevante sia per il Cinghiale sia per le specie non target,
- favorisca il rischio di frammentare i gruppi familiari (poiché difficilmente permettono un tiro preciso e selettivo su animali in fuga, soprattutto se inseguiti da segugi), provocando un allontanamento incontrollato dei cinghiali,
- favorisca una maggior mobilità dei cinghiali verso aree meno disturbate (p.e. nei pressi di ambiti urbanizzati, nelle zone agricole più antropizzate, o nei diversi e numerosi Istituti di protezione disseminati per il territorio), aumentando in tali contesti il rischio di danni, di incidenti stradali e di diffusione di malattie infestive ed infettive portate dalla specie.

Per questi motivi, la caccia collettiva in braccata, non ha dimostrato efficacia nel contenere né le presenze di cinghiali né i danni da questi causati là dove, p.e., è stata impropriamente utilizzata per effettuare interventi di controllo ai sensi dell'art. 19, c.2, della L. n. 157/92 o in Istituti di protezione o in periodi diversi da quelli previsti all'art. 18, c. 1, lett. d) della L. n.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

157/92. Pertanto, questo Istituto ritiene che difficilmente un eventuale prolungamento della caccia al Cinghiale avrà un qualche tangibile effetto nel contenimento dei danni che ci potranno essere tra la primavera e l'estate prossime e invita codesta Amministrazione a incentivare l'attuazione della caccia di selezione in tutto il territorio, a coinvolgere la componente venatoria e regolamentare l'attività al fine di rispondere, con Piani di prelievo mirati e selettivi, alle criticità individuate.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performance* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it>), selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

BF/lru
Rif. int. 56362/2020